COMUNE DI ANELA - PROVINCIA DI SASSARI
Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it | servizisociali@comune.anela.ss.it

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITÀ 2026

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

Il Responsabile del Servizio Amministrativo,

VISTI:

- la L. n. 431 del 09/12/1998 ed in particolare l'art. 11 che ha che ha istituito, presso, il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all'acceso alle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi in oggetto e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo come integrato con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 13/07/2022;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025 "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi trai i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11.";
- la Determinazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici – Servizio edilizia residenziale pubblica (SER) dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, n. 2222/35034 del 21.07.2026 "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno.";
- la nota della Direzione Generale dei Lavori Pubblici – Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER) dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, n. 35426 del 23.07.2026 "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Comunicazione approvazione del nuovo bando regionale permanente".

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'individuazione dei beneficiari di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2026, in attuazione delle direttive impartite dalla R.A.S. con deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025.

➢ Destinatari e requisiti di ammissione.

Possono presentare istanza i cittadini titolari di contratti di locazione ad uso residenziale, regolarmente registrati, di **unità immobiliari di proprietà privata o pubblica**, site nel comune di Anela e **occupate a titolo di abitazione principale**. Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi;
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, il componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene;
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della L.R. n. 13/1989, in quanto non titolari di contratti di locazione.

- **Requisiti economici richiesti per ottenere i benefici**.

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti economici:

1. Fascia A: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, e pari a € 15.908,10, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e *non può essere superiore a € 3.098,74*;

2. Fascia B: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 17.131,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. *L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.*

- **Determinazione della misura del contributo**:

Si precisa che l'entità dei contributi verrà determinata, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.
Il contributo decorre dal 1° gennaio 2026 e, comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta, e fino al 31 dicembre 2026 o comunque fino alla eventuale cessazione anticipata del contratto.
Il fondo trasferito dalla Regione Autonoma Sardegna al Comune di Anela verrà poi ripartito tra i beneficiari.
L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.
Il canone annuo effettivo è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.
Si specifica che il canone sopportabile, per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE, mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.
Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto

precedente possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:
ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00
Canone annuo effettivo = € 3.600,00
Canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00
Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile
Quindi, ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

- **Contratti di locazione relativi a più Comuni**

Qualora il richiedente, nel corso della medesima annualità, abbia avuto contratti di locazione relativi ad abitazioni ubicate in Comuni diversi, il contributo è calcolato considerando il canone complessivamente sostenuto nell'anno di riferimento, secondo le modalità previste dal bando regionale permanente.
Il richiedente è tenuto a presentare domanda presso ciascun Comune interessato dai periodi di locazione e a dichiarare, nella domanda, gli eventuali altri Comuni presso i quali ha presentato o intende presentare domanda per la medesima annualità.
Il contributo complessivamente spettante è ripartito tra i Comuni interessati in proporzione alla quota di canone di locazione riferita a ciascun Comune.
Non è ammessa la presentazione di domande duplicate per il medesimo periodo di locazione presso Comuni diversi. In caso di presentazione di più domande riferite allo stesso periodo, il richiedente dovrà individuare la domanda da considerare valida; in mancanza di tale indicazione, le domande relative al medesimo periodo non saranno ammesse al contributo.

- **Cumulabilità con altri Contributi per il Sostegno alla Locazione**:

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

- **Istruttoria e determinazione del fabbisogno:**

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande pervenute e alla verifica dei requisiti dichiarati, determinando il fabbisogno previsionale degli aventi diritto, secondo quanto previsto dal bando regionale permanente.
Il fabbisogno previsionale sarà trasmesso alla Regione Autonoma della Sardegna entro il 15 novembre 2026, utilizzando l'apposito Modello A previsto dal bando regionale.
L'ammissione al contributo e la successiva erogazione saranno subordinate all'esito delle verifiche previste dalla normativa vigente e alla disponibilità delle risorse assegnate dalla Regione Sardegna.

- **Erogazione del contributo**:

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo in subordine al trasferimento delle risorse da parte della Regione Sardegna e dopo aver acquisito, da parte dei richiedenti presenti in graduatoria, la documentazione attestante il pagamento del canone al locatore.
La documentazione prodotta dovrà consentire di verificare il collegamento del pagamento effettuato con il contratto di locazione, l'alloggio e il periodo cui il pagamento si riferisce. Il Comune si riserva di richiedere

eventuale documentazione integrativa necessaria ai fini della verifica.
La mancata presentazione delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione, comporterà l'esclusione dal contributo.

Qualora le risorse assegnate dalla Regione Sardegna fossero insufficienti a coprire per intero il fabbisogno comunale, si osserverà il criterio della riduzione proporzionale dei contributi ammissibili di tutti i beneficiari.

- **Termini e modalità di presentazione delle domande**:

Le istanze dovranno essere compilate sul modulo allegato al presente Bando, reperibile presso gli Uffici comunali, nei giorni e orari di apertura al pubblico, e sul sito web istituzionale.

Le domande dovranno essere trasmesse con le seguenti modalità:
- *consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente;*
- *invio a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo* protocolloanela@legpec.it
- *invio a mezzo posta elettronica ordinaria, all'indirizzo protocollo@comune.anela.ss.it*

ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO GIOVEDI' 12 NOVEMBRE 2026

Al modulo di domanda, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia documento di identità in corso di validità del cittadino che presenta e sottoscrive l'istanza;
- copia attestazione ISEE anno 2026, redatta secondo la normativa vigente e priva di omissioni e difformità;
- modulo informativa sul trattamento dei dati personali, sottoscritto dal richiedente;
- copia contratto di locazione, munito degli estremi dell'avvenuta registrazione, ai sensi della L. 431/98;
- copia pagamento tassa registro annuale riferita all'annualità 2026 (per i contratti il cui rinnovo avverrà dopo la scadenza del bando, la domanda dovrà essere successivamente integrata);
- copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione riferite all'annualità 2026;
- per gli immigrati extracomunitari: copia della Carta o permesso di soggiorno in corso di validità per tutti i componenti il nucleo familiare;
- copia del provvedimento di separazione legale omologato o divorzio;
- atra documentazione ritenuta rilevante.

Le ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione per il periodo novembre/ dicembre 2026, dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 30 gennaio 2027.

- **Controlli e Sanzioni**:

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'Amministrazione Comunale procede a idonei controlli, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. 445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle autodichiarazioni rilasciate, il dichiarante decadrà dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

- **<u>Trattamento dei dati personali</u>**:

Il trattamento, l'utilizzo e la conservazione dei dati saranno effettuati secondo le modalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali, allegata alla domanda.

- **<u>Norme finali</u>**:

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025 e al bando regionale permanente approvato con Determinazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici – Servizio edilizia residenziale pubblica (SER) dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n. 2222/35034 del 21/07/2026, nonché alle ulteriori disposizioni regionali e statali vigenti in materia.

Anela, 23.10.2026

Il Responsabile del Servizio
F.to D.ssa Ilaria Lai